



Atto Dirigenziale n° 5604/2016

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 26/2016

OGGETTO: DITTA ARGO METAL SRL SU CON SEDE LEGALE IN VIA E. LORANDI N. 16 NEL COMUNE DI NUVOLERA (BS). INTEGRAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DI CUI ALL'ATTO DIRIGENZIALE N. 1026 DEL 19.02.2016, PER LA GESTIONE DI NUOVI RIFIUTI NON PERICOLOSI NELL'INSEDIAMENTO SITO IN NUVOLERA – VIA E. LORANDI N. 16. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I.

IL DIRETTORE
 (Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 229 in data 28 settembre 2016 che conferma al sottoscritto l'incarico di direzione del Settore dell'Ambiente e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato amministrativo del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- decreto ministeriale 05 febbraio 1998 e s.m.i., relativo al recupero agevolato dei rifiuti;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);
- deliberazione giunta regionale 28 settembre 2009, n. 10222, relativa alle procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferrosi e non;
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri istruttori;
- decreto direttore generale Regione Lombardia 25 luglio 2011, n. 6907, relativo alle linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali agli impianti di gestione dei rifiuti;
- regolamento (UE) n. 333 del 31/03/2011, recante i criteri che ne determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- regolamento (UE) n. 715 del 25/07/2013 recante i criteri che ne determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei

Documento Firmato Digitalmente

rifiuti;

PREMESSO che la ditta ARGO METAL SRL SU (codice fiscale 03546810981) con sede legale in E. Lorandi n. 16 nel comune di Nuvolera (BS), è titolare del provvedimento n. 1026 del 19.02.2015 avente ad oggetto: “Ditta ARGO METAL SRL SU con sede legale in E. Lorandi n. 16 nel comune di Nuvolera (BS). Autorizzazione alla realizzazione dell'impianto e all'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13), pretrattamento (R12), trattamento (R4) di rifiuti speciali non pericolosi e messa in riserva/deposito preliminare (R13/D15) dei rifiuti decadenti dall'attività, ubicato in via E Lorandi n. 16 nel comune di Nuvolera”. Ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.

RILEVATO che la ditta ARGO METAL SRL SU (codice fiscale 03546810981) ha presentato istanza in data 02/08/2016 registrata al P.G. provinciale con il n. 85510 in data 03/08/2016, integrata con documentazione trasmessa tramite PEC n. 101733 in data 26.09.2016, tendente ad ottenere l'autorizzazione alle gestione di nuovi rifiuti ad integrazione dell'autorizzazione n. 1026 del 19.02.2016;

PRESO ATTO che le varianti richieste consistono in gestione di nuovi rifiuti di cui al CER 19.12.03 “Metalli non ferrosi” e CER 19.10.02 “rifiuti di metalli non ferrosi” per svolgere l'operazione di messa in riserva (R13) e recupero (R4);

RILEVATO che la ditta ha:

- provveduto, in data 19.09.2016, al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.g.p. n. 92 del 08.03.2010;
- assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01140026847401;

VISTA la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le varianti non sostanziali richieste sono riportate nel presente provvedimento e nell'elaborato grafico pervenuto con nota registrata al p.g provinciale n.101733 in data 26.09.2016, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- nulla varia rispetto alle superfici di impianto, alle operazioni e alle potenzialità già autorizzate, nonché processi produttivi svolti;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole;

VISTI:

- la conforme proposta del responsabile del procedimento;
- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 17 del 28 gennaio 2016;

RITENUTO che gli esiti istruttori consentano l'adozione del presente provvedimento di integrazione della citata autorizzazione n. 1026 del 19.02.2016 dell'impianto sito **in comune di Nuvolera** - via E. Lorandi n. 16, alle condizioni del presente atto e secondo quanto rappresentato nell'elaborato tecnico-grafico identificato al P.G. provinciale n. 101733 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di integrare l'autorizzazione di cui all'atto dirigenziale n. 1026 del 19.02.2016 intestata alla ditta ARGO METAL SRL SU con sede legale in nel comune di via E. Lorandi n. 16 nel comune di Nuvolera, autorizzando l'esercizio delle varianti in premessa citate, nell'insediamento ubicato in comune di Nuvolera - via E. Lorandi n. 16, secondo le indicazioni e alle condizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'elaborato grafico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di dare atto che il nuovo assetto dell'impianto è rappresentato nell'allegata planimetria, che sostituisce

Documento Firmato Digitalmente

- la planimetria allegata all'atto dirigenziale n. 1026 del 19.02.2016;
3. di confermare integralmente, per quanto non modificato ed in contrasto con il presente provvedimento, il contenuto della 'autorizzazione in premessa citata;
 4. di prendere atto che il legale rappresentante della ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato la marca da bollo in premessa citata per l'apposizione sul presente atto;
 5. che il presente atto venga comunicato alla ditta ARGO METAL SRL SU mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata (PEC: argo.metal@aziendapec.it);
 6. di trasmettere la presente autorizzazione al Comune di Nuvolera, all'ARPA Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.T.S. di Brescia;
 7. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

E' possibile prendere visione del presente provvedimento sul sito web provinciale <http://www.provincia.brescia.it/istituzionale/provvedimenti-dirigenti>.

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, lì 06-10-2016

Committente: ARGO METAL S.R.L.
VIA LORANDI, 16 - 25080 NUVOLERA (BS)

Oggetto: INTEGRAZIONE PER VARIANTE NON SOSTANZIALE

INTEGRAZIONE VARIANTE NON SOSTANZIALE
INSERIMENTO CODICI CER
19.12.03
19.10.02
(R13-R4)

19/09/2016

La variante non sostanziale , comporta l'integrazione dei codici CER : 19.12.03 19.10.02 (rifiuti non pericoloso) in aggiunta a quelli già attualmente autorizzati e più precisamente:

- CER: 19.12.03 METALLI NON FERROSI
- CER: 19.10.02 RIFIUTI DI METALLO NON FERROSI

La gestione di tali codici presuppongono la iniziale messa in Riserva (R13) per poi sottoporli a recupero (R4), operazione già autorizzata . L'operazione di recupero genera EOW Conformi Reg. CE 333/2011 e 715/2013 o alla Norme UNI ed EURO

CER	R13	R12	R4	AREA	OPERAZIONI	EVENTUALE RECUPERO OTTENUTO
19.12.03	X		X	A4-B1	Selezione, cernita, adeguamento volumetrico (cesoia o manuale)	Reg. CE 333/2011/715/2013 Norme(UNI, EURO)
19.10.02	X		X	A-B1	Selezione, cernita, adeguamento volumetrico (cesoia o manuale	Reg. CE 333/2011/715/2013 Norme(UNI, EURO)

I rifiuti corrispondenti ai codici premenzionati verranno dislocati nell'edificio, nelle aree già autorizzate a seconda della natura del rifiuto

Si evidenzia che le superfici di pertinenza di ciascuna area non vengono modificate, nè tantomeno le quantità e le tipologie di rifiuti già precedentemente autorizzate. Per i dettagli si faccia riferimento alla planimetria aggiornata (REV4) che si allega alla presente relazione.

Il Tecnico

ARGO METAL SRL
Via Loggioni 16 - 25080, Bussolengo (Bs)
C.F. - P.IVA 03546610381

